

L'esperto risponde

Insero di consulenza per i lettori
17 febbraio 2008

13


Coordinamento redazionale a cura di **Antonella Moro**

Quesiti da n. 637 a n. 669

PREVIDENZA CONTRIBUTI

IL PROBLEMA DELLA SETTIMANA

Il pensionato di anzianità può aderire alla previdenza integrativa
di **Carlo Galbiati**

 Per rivolgere una domanda agli Esperti del Sole-24 Ore compilare il modulo elettronico all'indirizzo www.ilsole24ore.com/espertorisponde
Su internet sono consultabili anche gli indici analitici aggiornati
Sono inoltre disponibili tutti gli approfondimenti del "Problema della settimana"

Il Sole **24 ORE**
www.ilsole24ore.com/espertorisponde

www.ilsole24ore.com

13 IL PENSIONATO DI ANZIANITÀ PUÒ ADERIRE ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA

■ Sono un pensionato che gode del trattamento pensionistico di anzianità. In questi mesi sono stato sollecitato da vari intermediari ad aderire alla previdenza complementare in quanto a loro dire potrei trarre un indubbio vantaggio fiscale dalla deduzione dei versamenti consentita dalla legge e dalla possibilità di fruire della prestazione finale interamente sotto forma di capitale. Che cosa ne pensate?

T.S. - MONZA

Itema trattato è stato oggetto di una serie numerosa di quesiti che sono pervenuti in redazione e che hanno animato il dibattito circa la legittimità da parte di un pensionato ad aderire alla previdenza complementare. Per riassumere sinteticamente una *querelle* che appassiona da tempo tutti gli studiosi della materia dobbiamo rilevare come già sul sito www.tfr.gov.it nelle *faq* (risposte alle domande ricorrenti) gli addetti del Ministero avessero risposto tempo fa nero su bianco e molto succintamente che un pensionato non avrebbe potuto aderire al sistema della previdenza complementare.

In seguito, vi fu un prezioso intervento effettuato dall'agenzia delle Entrate che proprio recentemente, il 28 novembre 2007 per l'esattezza, con la risoluzione numero 346/E, affrontò il tema in questione purtroppo rimandando ad altri la soluzione della intricata matassa legislativa. L'interpello analizzato concerneva un cittadino, collocato in pensione di anzianità, che richiedeva, tra le altre cose, se fosse possibile aderire ex novo ad un fondo pensione aperto. L'agenzia delle Entrate ripropose quanto stabilito nell'articolo 2 del Dlgs 252 del 5 dicembre 2005 adducendo alla conclusione che tale questione riguardi «il profilo civilistico della disciplina della previdenza complementare» e involga «valutazioni rimesse alle competenti autorità (Covip), necessariamente propedeutiche rispetto all'indagine sugli aspetti fiscali». Il punto è che Covip - la Commissio-

ne di Vigilanza sui fondi pensione - sulla specifica materia non si era ancora espressa chiaramente e pertanto permaneva un certo disagio applicativo delle norme.

Nel dicembre del 2007 arrivò la corposa circolare 70/E dell'agenzia delle Entrate attinente l'illustrazione delle «modifiche alla disciplina tributaria della previdenza complementare» che non affrontò in maniera diretta la questione.

Finalmente e recentemente, per la precisione il 24 gennaio 2008, Covip approvò e rese pubblico il proprio orientamento in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati.

Entrando nel merito delle precisazioni espresse dall'organo di vigilanza riguardo alla possibilità per i pensionati di aderire alle forme pensionistiche complementari occorre approfondire le disposizioni contenute nel testo di riferimento della previdenza complementare: il decreto legislativo 252 del 5 dicembre 2005.

Gli articoli rilevanti e attinenti la materia trattata sono: l'articolo 8, comma 11, che ammette la possibilità di contribuzione volontaria oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, «a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare» e l'articolo 11, comma 2 che sancisce che il «diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione, alle forme pensionistiche complementari». L'ordinamento legislativo, in altri termini, non ha specificatamente ed espressamente disciplinato la possibilità di adesione dei pensionati ma ha unicamente previsto la facoltà di continuare i versamenti oltre il raggiungimento dell'età pensionabile e a condizione di poter vantare alla data del pensionamento almeno un anno di contribuzione alle forme pensionistiche complementari.

Il punto nevralgico risolto dalla Covip è stato dare un'interpretazione autorevole alle espressioni «raggiungimento dell'età pensionabile» e «data del pensionamento» in merito alle quali l'organo di vigilanza ha ritenuto che, in assenza di ulteriori specificazioni, per raggiungimento dell'età pensionabile «possa intendersi il compimento dell'età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia», ravvisando quindi una «logica connessione» con il successivo riferimento «alla data di pensionamento». Dalla attenta analisi del combinato disposto delle norme sopra richiamate, Covip è arrivata alle seguenti conclusioni: «per i titolari di pensione di vecchiaia, o

comunque, per coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico, l'adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa» - restando salva, tuttavia, la possibilità di proseguire nella contribuzione se l'adesione sia avvenuta almeno un anno prima della data di pensionamento - «diversa è invece la situazione dei titolari di pensione di anzianità che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia».

Per tali soggetti, chiaramente e soltanto in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8 comma 11 già richiamato, l'adesione alla previdenza complementare viceversa «appare ammissibile».

In presenza del requisito dell'avvenuta iscrizione alla previdenza complementare almeno un anno prima del compimento dell'età pensionabile, l'aderente che proseguirà volontariamente la propria contribuzione oltre il compimento dell'età pensionabile potrà determinare in piena libertà e autonomia il momento della fruizione della prestazione una volta conseguito il requisito minimo di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Non è difficile ipotizzare che l'orientamento espresso dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione avrà notevoli conseguenze sul piano commerciale e distributivo. Gli intermediari autorizzati alla promozione e al collocamento delle forme pensionistiche complementari hanno finalmente una base giuridica certa per consentire l'ingresso nel sistema della previdenza complementare a soggetti che oltre al generale vantaggio fiscale potranno trarre anche uno specifico sul piano della scelta finale in merito alla prestazione sotto forma di capitale o rendita. Noto è infatti il meccanismo che consentirà agli aderenti rientranti in questa tipologia di richiedere la prestazione finale interamente sotto forma di capitale (si veda il testo a fianco) realizzando così un investimento di breve o comunque, al massimo, media durata e soprattutto di conseguire, a questo punto legittimamente, un extra rendimento implicito dovuto al propellente fiscale legalmente riconosciuto a tutti gli aderenti alla previdenza complementare. In conclusione, è interessante notare come paradossalmente la legge non ha solo agevolato le adesioni dei giovani lavoratori - si legga a tal proposito quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 8 del Dlgs 252/05 - ma di fatto ha parimenti, se non addirittura maggiormente, incentivato l'adesione al sistema della previdenza complementare dei pensionati di anzianità.

PAGINE A CURA DI
Carlo Galbiati

IL PUNTO

PIÙ FACILE LA RESTITUZIONE SOTTO FORMA DI CAPITALE

L'orientamento Covip recentemente reso pubblico in materia di adesione alla previdenza complementare da parte di titolari di pensione di anzianità che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia potrebbe interessare molti potenziali aderenti al sistema della previdenza complementare. L'adesione in questa particolarissima fattispecie, a parere di chi scrive, risulta indubbiamente vantaggiosa per almeno due ordini di giustificazioni che operano su piani differenti. Un primo evidente e innegabile stimolo all'adesione deriva dalla normativa fiscale; ricordiamo che i contributi versati, eventualmente anche per familiari a carico, sono deducibili dal reddito imponibile nella misura massima pari a 5164,57

euro. Un secondo motivo di sprone all'adesione, che appare meno eclatante ma parimenti consistente, è dato dalla normativa specifica contenuta nel Dlgs 252/05. Intendiamo riferirci in particolare alla previsione dell'articolo 11 della medesima legge, ove il comma 3 ha disposto che normalmente le prestazioni pensionistiche possano essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato. Questa previsione di carattere ge-

**Per saperne di più
SUL SITO INTERNET
DELL'ESPERTO
RISPONDE
SONO DISPONIBILI PER
APPROFONDIMENTO
I TESTI DI LEGGI,
CIRCOLARI, SENTENZE
E DOTTRINA
[www.ilsole24ore.com/
espertorisponde](http://www.ilsole24ore.com/espertorisponde)**

nerale viene nel caso specifico in questione soppiantata dalla disposizione particolare che conclude il comma predetto. La parte finale del comma 11, infatti, ha espressamente stabilito che «nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata (interamente n.d.r.) in capitale». In altri termini, dato che per un aderente già in pensione di anzianità è ragionevole ipotizzare che il montante finale non raggiunga livelli sufficienti a produrre una rendita superiore alla soglia richiesta dalla legge, è presumibile ritenere quasi certo che la maggior parte dei soggetti che avranno raggiunto il diritto alla prestazione potranno percepirla interamente in un'unica soluzione (ammesso ovviamente che lo vogliano fare) trasformando, *ceteris paribus*, un accantonamento di natura originariamente previdenziale in un investimento finanziario incentivato dal propellente fiscale previsto dall'impianto legislativo.